

REP. 163/19



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da SALOTTO GIUSEPPE, [REDACTED] e KROMBERGER GORDANA, [REDACTED] ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento);
ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che con ricorso proposto in data 7 marzo 2019 Giuseppe Salotto e Gordana Kromberger hanno proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovra indebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'organismo di composizione della crisi dott.ssa Francesca Beltrami (OCC) ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis l. 3/2012;

rilevato che la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi di sovraindebitamento appare ammissibile, trattandosi di soggetti conviventi ed avendo il sovraindebitamento origine comune;

ritenuto che tale considerazione sia conforme, del resto, alle previsioni dell'art. 66 d.lgs. 14/2019 (cd. Codice della Crisi) che, se pur non ancora entrato in vigore, costituisce sin da ora un valido parametro interpretativo di riferimento al fine di individuare la disciplina applicabile in caso di procedure di sovraindebitamento di gruppo (cfr., in motivazione, Cass., sez. I, 14-28 febbraio 2019, n. 8980 che, in tema di leasing, ha affermato che la nuova regolazione della crisi di impresa, nonostante la *vacatio legis*, fa ormai parte dell'ordinamento vigente);

visto il decreto del 13 marzo 2019, con il quale è stata fissata l'udienza in data 7 maggio 2019 e le deduzioni compiute dalle parti all'udienza citata;



dato atto al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3 l. 3/2012, e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, la relazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento dei debitori, corredato dal certificato dello stato di famiglia; considerato che il piano è stato depositato da soggetti consumatori non assoggettati, né assoggettabili, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.); ritenuto che le osservazioni presentate dal creditore Siena NPL 2018 s.r.l. secondo il quale il piano non è conveniente, in considerazione della stima dell'immobile dei debitori, oggetto di ipoteca volontaria, compiuta nell'ambito della procedura esecutiva; rilevato che, pur avendo i ricorrenti messo a disposizione una somma tramite un terzo (€ 60.000,00, di cui € 40.000,00 destinati al creditore che ha promosso il pignoramento) inferiore rispetto al prezzo a base d'asta (€ 57.000,00), il piano si presenti comunque maggiormente vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria; considerato infatti che la provvista messa a disposizione da un terzo (€ 60.000,00, di cui la metà versata già alla procedura) consente di superare l'alea propria di qualsiasi vendita coattiva ed il rischio di non ottenere alcuna offerta o di vendere a un prezzo inferiore rispetto a quello a base d'asta o, comunque, in tempi non preventivabili (ma certamente superiori a quelli assicurati con il piano); rilevato che tali considerazioni sono state confermate dalla circostanza che, nelle more del procedimento, si è svolto il primo tentativo di vendita coattiva dell'immobile (cfr. verbale di cui al doc. n. 31 di parte ricorrente), ricevendo una sola offerta di € 39.000,00, decisamente inferiore – anche considerando le spese di procedura – rispetto a quanto perverrà al creditore procedente dall'esecuzione del piano del consumatore, ritenuto pertanto che l'esecuzione del piano sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria; ritenuto che debba escludersi che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, tenuto conto che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte è dipeso principalmente dalla perdita del lavoro da parte del ricorrente e dai suoi seri problemi di salute; letta la memoria di chiarimenti depositata dai ricorrente e la nota integrativa dell'OCC, che ha notificato il ricorso a tutti i creditori;



ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7, 8, 9, 12 e 12 bis della legge n. 3/2012,

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da SALOTTO GIUSEPPE e KROMBERGER GORDANA,
2. dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
4. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 28 giugno 2019

IL GIUDICE

Antonella Rimondini

Depositato in Cancelleria

Il 17/6/19



Il Cancelliere

Dott.ssa Daniela Anconetani